

**Reg. (CE) 18 dicembre 2014, n. 1362/2014** [\(1\)](#) [\(2\)](#).

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali programmi.**

---

[\(1\)](#) Pubblicato nella G.U.U.E. 19 dicembre 2014, n. L 365.

[\(2\)](#) Il presente regolamento è entrato in vigore il 20 dicembre 2014.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il [regolamento \(UE\) n. 1255/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, e l'articolo 114, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 508/2014, eventuali modifiche di un programma operativo finanziato nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (di seguito «FEAMP») devono essere approvate dalla Commissione.

(2) A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014, le procedure e le scadenze per la presentazione e l'approvazione delle modifiche dei programmi operativi indicate in appresso sono semplificate nei casi seguenti: a) modifiche dei programmi operativi riguardanti un trasferimento di fondi tra le priorità dell'Unione, purché i fondi trasferiti non superino il 10% dell'importo attribuito alla priorità dell'Unione; b) modifiche dei programmi operativi riguardanti l'introduzione o la revoca di misure o tipi di interventi pertinenti, nonché informazioni e indicatori connessi; c) modifiche dei programmi operativi riguardanti i cambiamenti nella descrizione delle misure, incluse le condizioni di ammissibilità; d) modifiche dettate dai cambiamenti intervenuti nelle priorità dell'Unione con riguardo alla politica di esecuzione e di controllo. Siffatte modifiche dei programmi operativi non dovrebbero influire sulla logica d'intervento globale del programma, sulla scelta di priorità e obiettivi specifici dell'Unione, né sui risultati attesi e non dovrebbero pertanto far sorgere dubbi in merito alla loro compatibilità con le norme vigenti e le pratiche in uso.

(3) Occorre pertanto stabilire norme concernenti una procedura semplificata per l'approvazione delle modifiche dei programmi operativi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014. Tale procedura dovrebbe consentire alla Commissione di approvare in tempi brevi questo tipo di modifiche proposte da un determinato Stato membro per il proprio programma operativo. Visti i tempi ristretti, la procedura semplificata dovrebbe essere soggetta alla presentazione, da parte degli Stati membri, di una richiesta corredata di informazioni esaurienti che consentano alla Commissione di procedere a una valutazione completa delle modifiche proposte.

(4) A norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 114 del regolamento (UE) n. 508/2014, entro il 31 maggio 2016 ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo, fino al 2023, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi operativi.

(5) La relazione annuale di attuazione presentata dagli Stati membri dovrebbe fornire informazioni coerenti e comparabili tra gli anni di attuazione, nonché tra gli Stati membri. La relazione dovrebbe inoltre consentire l'aggregazione dei dati a livello del FEAMP o, laddove necessario, per l'insieme dei Fondi strutturali e di investimento europei.

(6) Occorre stabilire le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione di tali relazioni di attuazione annuali.

(7) Per consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente regolamento, è opportuno che quest'ultimo entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,  
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**Articolo 1** *Approvazione, mediante procedura semplificata, di modifiche dei programmi operativi*

1. Quando uno Stato membro chiede alla Commissione di approvare una modifica del proprio programma operativo che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014, chiede che la modifica sia approvata mediante procedura semplificata a norma del presente articolo.

2. Le richieste di approvazione mediante procedura semplificata riguardano esclusivamente le modifiche di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014.

3. Qualora ritenga che le informazioni fornite dallo Stato membro interessato in relazione ad una modifica proposta a norma del paragrafo 1 siano incomplete, la Commissione chiede a detto Stato tutte le informazioni supplementari necessarie. Il termine di cui ai paragrafi 4 e 5 decorre dal giorno successivo al ricevimento di una domanda completa di approvazione di una modifica del proprio programma operativo, secondo quanto indicato dalla Commissione allo Stato membro.

4. Qualora la Commissione non abbia trasmesso osservazioni allo Stato membro entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta di approvazione mediante procedura semplificata, la modifica del programma operativo si considera approvata dalla Commissione.

5. Qualora la Commissione abbia trasmesso osservazioni allo Stato membro entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di approvazione mediante procedura semplificata, la modifica del programma operativo è approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014.

**Articolo 2** *Formato e modalità di presentazione delle relazioni di attuazione annuali*

Il contenuto della relazione di attuazione annuale di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014 è presentato secondo il modello che figura nell'allegato del presente regolamento.

**Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER